

**COMUNE DI NICOTERA**  
**Provincia di Vibo Valentia**



**STATUTO**

**DELLA CONSULTA**

**COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

**Nicotera 1 Marzo 2013**

**STATUTO**  
**CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

Il Consiglio comunale di Nicotera, atteso che:

- L'articolo 3, dello Statuto comunale della Città di Nicotera sancisce che "il Comune promuove le opportune forme di consultazione con tutte le organizzazioni rappresentative dei cittadini";
  - L'articolo 5, dello Statuto comunale della Città di Nicotera afferma che "il Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà";
  - L'articolo 67, dello Statuto comunale della Città di Nicotera, sancisce che "Il Comune favorisce e valorizza le libere associazioni senza scopi di lucro che operano in ogni sfera socialmente significativa e si adopera per migliorare la loro propria azione";
  - L'articolo 70, dello Statuto comunale della Città di Nicotera, afferma che "Le Consulte sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato";
- istituisce una "Consulta Comunale delle Associazioni" d'ora in avanti detta semplicemente Consulta, i cui scopi e la cui organizzazione sono enunciati e disciplinati, dal presente Statuto, di seguito esposto.

**Titolo I° Principi generali e dell'adesione**

**Articolo Uno**

La Consulta, è un organismo composto da associazioni operanti sul territorio cittadino, regolarmente registrate, e costituite nel rispetto della Legge 383/2000 e della Legge 266/91 e successive integrazioni e modificazioni, e che risultano impegnate, senza fini di lucro, in attività formative ed educative, culturali, sociali e assistenziali, di volontariato, religiose e sportive.

Possono aderire alla Consulta, anche i Club service e i comitati parrocchiali.

**Articolo Due**

Scopi fondamentali della Consulta sono quelli di:

- attuare sul territorio cittadino, nei settori di interesse delle associazioni a questa aderenti, una seria e incisiva azione progettuale a favore del territorio stesso e della sua popolazione, attraverso la ricerca e lo sviluppo tra le associazioni stesse, di forme e momenti comuni di collaborazione, programmazione progettuale e mutuo sostegno, nel pieno rispetto della loro autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale e di iniziativa.
- essere sentita dall'Amministrazione comunale, in forma non vincolante, nelle materie ricadenti nella sua sfera di interesse e in particolare modo a quelle attinenti alle politiche sociali, culturali, giovanili, educative e formative, dello sport e del tempo libero e su tutte le altre questioni di interesse collettivo, che l'Amministrazione stessa, vorrà sottoporre alla sua attenzione.

**Articolo Tre**

Le associazioni che desiderano aderire alla Consulta, devono inviare al Presidente, richiesta motivata scritta e accompagnata:

- da una copia del loro Atto costitutivo e del loro Statuto;
- da un elenco nominativo dei propri soci;
- da un prospetto sintetico delle proprie attività svolte o in itinere.

La richiesta di adesione viene comunicata dal Presidente, al Consiglio della Consulta, nella sua prima seduta successiva al ricevimento della richiesta stessa, e approvata o respinta, con mozione motivata.

Se la richiesta di adesione è accettata, entro la seduta successiva, la nuova associazione è tenuta ad indicare un proprio delegato nel Consiglio e nelle Commissioni di lavoro della Consulta, pena la decadenza dell'accettazione della propria domanda di ammissione.

All'atto del loro ingresso nella Consulta, ogni associazione aderente, deve indicare al Presidente, anche il nominativo di un delegato supplente, che li rappresenti in seno al Consiglio e alle Commissioni di lavoro, in caso di assenza o di altro impedimento temporaneo, del proprio delegato effettivo.

I delegati, di cui al precedente comma, sono tenuti a portare a conoscenza delle rispettive associazioni, tutte le iniziative e le deliberazioni assunte all'interno dei vari organi della Consulta.

## Titolo II° Diritti e doveri delle associazioni aderenti

### Articolo Quattro

Ciascuna associazione aderente alla Consulta, ha il diritto di:

- essere costantemente informata sulla vita della Consulta, sulla sua gestione, sulla sua attività, sulle sue scelte e sulle discussioni intervenute al suo interno;
- partecipare a tutte le attività promosse dalla Consulta, portando nel dibattito interno alla Consulta stessa, il contributo delle proprie esperienze, o delle specifiche competenze;
- esprimere le proprie posizioni ideali e culturali, sostenendo anche pubblicamente, purché in maniera corretta, posizioni diverse dalla maggioranza di volta in volta determinatasi all'interno della Consulta;
- conoscere tempestivamente le critiche eventualmente mosse alla propria attività o alla propria condotta, per far valere le proprie ragioni, di fronte alle altre associazioni e all'opinione pubblica in generale.

### Articolo Cinque

Ciascuna associazione aderente alla Consulta, ha il dovere di:

- partecipare attivamente alla vita democratica della Consulta, sostenendone le azioni, secondo le proprie possibilità, e impegnandosi per il successo delle iniziative che ne esprimono la realizzazione;
- astenersi da qualsiasi presa di posizione che possa arrecare danno alla Consulta, o alle altre associazioni aderenti, impegnandosi affinché i rapporti tra le stesse, siano improntati alla massima collaborazione, alla ricerca del mutuo sostegno e al pieno rispetto dell'autonomia e dei diritti di ciascuna di esse;
- motivare, in caso di recesso dalla Consulta, la propria decisione.

### Articolo Sei

La costituzione della Consulta non pregiudica, ne inficia, la presenza o la stipula di eventuali accordi tra due o più associazioni componenti della stessa, o tra queste e associazioni a essa non aderenti, purché tali accordi, non siano o non si pongano in contrasto, con i fini sociali della Consulta medesima. Tali accordi, non comportano l'insorgere di alcun obbligo per la Consulta suddetta.

## Titolo III° Organi della Consulta

### Articolo Sette

Sono organi della Consulta, Il Consiglio, il Presidente, il Segretario e le Commissioni di lavoro.

### Articolo Otto

Il Consiglio delle associazioni è composto da un delegato per ogni associazione aderente alla Consulta.

Il Consiglio si riunisce, di norma tre volte l'anno, nei mesi di Febbraio, Giugno e Ottobre, oppure in via straordinaria su richiesta motivata del Sindaco e deliberata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio si riunisce nella sede del Consiglio Comunale, ed è convocato con apposito invito scritto del Presidente della Consulta, indirizzato ai delegati di ciascuna associazione aderente alla stessa e contenente l'ordine del giorno dei lavori e l'ora e il giorno dell'adunanza, sia della prima che della seconda convocazione.

Le riunioni del Consiglio, sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei suoi componenti ovvero, se presente, in seconda convocazione, un numero qualsiasi di componenti.

Alle riunioni del Consiglio partecipa senza diritto di voto il Sindaco della città o un assessore da questi delegato.

I componenti del Consiglio, effettivi o supplenti, non possono in alcun modo farsi rappresentare alle sedute del Consiglio stesso da altri soci delle rispettive associazioni o da terzi, né delegare a questi il proprio voto.

Le deliberazioni del Consiglio, sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti al momento della deliberazione e comunque sempre in forma palese.

Il Consiglio:

- elegge il Presidente e il Segretario della Consulta;
- discute sulle problematiche inerenti alle politiche dell'associazionismo sul territorio comunale e in generale, sui rapporti tra la Consulta e l'ente comunale e le altre istituzioni, avanzando all'ente comunale stesso proposte e suggerimenti e collaborando con questo nella definizione di un calendario organico di iniziative e di eventi da tenersi in città soprattutto in occasione del periodo estivo e di quello natalizio;
- elabora, discute e approva gli indirizzi programmatici annuali a cui devono ispirarsi le iniziative che saranno poi discusse e decise dalle Commissioni di lavoro della Consulta;

- discute e approva, i bilanci preventivi e consuntivi e eventuali variazioni di bilancio, redatti con il supporto del Segretario e proposti dal Presidente oltre tutti gli atti relativi al patrimonio sociale e al fondo comune della Consulta medesima;
- discute e approva, su proposta del Presidente, eventuali convenzioni, accordi di programma o protocolli di intesa tra la Consulta e i privati, le istituzioni o altri enti e associazioni;
- discute e approva, i provvedimenti sanzionatori proposti dal Presidente, a carico delle associazioni imputate di violare lo Statuto e/o i regolamenti interni della Consulta.
- quant'altro previsto dallo Statuto e dai regolamenti interni della Consulta.

#### Articolo Nove

Il Presidente della Consulta

- rappresenta legalmente la Consulta davanti ai terzi e in giudizio;
- propone gli atti indicati negli articoli precedenti al Consiglio della Consulta previa predisposizione degli stessi da parte del Segretario con il quale collabora;
- supervisiona l'attività complessiva della Consulta controllandone la regolarità e l'efficacia;
- controfirma le deliberazioni e gli atti, di tutti gli organi della Consulta, controllandone la legittimità;

#### Articolo Dieci

Il Segretario della Consulta:

- cura l'archivio della Consulta, redigendo i verbali delle riunioni del Consiglio, le pubbliche relazioni e le comunicazioni interne ed esterne della Consulta;
- predispone tutti gli atti amministrativi e regolamentari della Consulta, nonché eventuali convenzioni, accordi di programma o protocolli di intesa, tra la Consulta e i privati, le istituzioni o altri enti e associazioni;
- è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale della Consulta, curando il fondo comune della Consulta stessa, stilando e presentando all'Ufficio di Presidenza, i bilanci preventivi e consuntivi e i rendiconti trimestrali di cassa;
- esprime parere sulla richiesta di acquisti su e su tutti gli atti comportanti spesa, nonché sulla fattibilità finanziaria della realizzazione delle varie attività ed iniziative della Consulta stessa, ed esegue gli acquisti decisi dall'ufficio di Presidenza stesso;
- quant'altro previsto dallo Statuto e dai regolamenti interni della Consulta.

#### Articolo Undici

Le Commissioni di lavoro, sono unità organizzative settoriali, in grado di porre in risalto le attitudini e le capacità progettuali e culturali delle singole associazioni aderenti alla Consulta, migliorando e accrescendo la capacità progettuale della Consulta stessa, attraverso:

- l'essere un luogo di incontro, discussione ed interscambio progettuale tra le realtà associative stesse;
- l'approfondire e lo sviluppare le linee programmatiche annuali attraverso la realizzazione di specifiche iniziative o attività;
- l'interagire con i vari segmenti, singoli o associati, del tessuto istituzionale, sociale e culturale del territorio.

All'interno della Consulta sono istituite le seguenti Commissioni di lavoro: **a)** Commissione delle attività culturali e ambientali; **b)** Commissione delle attività sociali e assistenziali; **c)** Commissioni delle attività artistiche; **d)** Commissione delle attività sportive; **e)** Commissioni dei comitati parrocchiali.

Le Commissioni di lavoro eleggono al proprio interno un Coordinatore.

Le Commissioni di lavoro si riuniscono di norma almeno una volta al mese, oppure su richiesta motivata del proprio Coordinatore o su richiesta della maggioranza assoluta dei propri componenti, contenente i punti da mettere all'ordine del giorno. In quest'ultimo caso, le Commissioni di lavoro devono essere convocate, entro i sette giorni successivi al ricevimento della richiesta stessa.

Le Commissioni di lavoro si riuniscono nella sede del Consiglio Comunale, ovvero in altra sede e sono convocate con apposito invito scritto del Coordinatore, indirizzato a ciascun componente delle Commissioni stesse e contenente l'ordine del giorno dei lavori, l'ora e il giorno dell'adunanza.

Le riunioni delle Commissioni di lavoro sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei propri membri, ovvero, se presente, in seconda convocazione, un numero qualsiasi di componenti.

Le deliberazioni delle Commissioni di lavoro, sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti in Commissione di lavoro al momento della deliberazione e comunque sempre in forma palese.

I membri delle Commissioni di lavoro, effettivi e supplenti, non possono in alcun modo farsi rappresentare alle sedute delle Commissioni di lavoro stesse da altri o da terzi, né delegare a questi il proprio voto.

All'atto dell'adesione alla Consulta, ogni associazione deve obbligatoriamente indicare, secondo il proprio settore di preminente attività, anche la Commissione di lavoro alla quale vuole essere destinata.

#### **Titolo IV° Altre disposizioni**

##### **Articolo Dodici**

La gestione finanziaria della Consulta, si basa sui principi di economicità e funzionalità.

Ai fini della realizzazione delle sue attività e iniziative, la Consulta dispone di un fondo comune che si compone:

- dei contributi economici elargiti alla Consulta, da enti ed istituzioni pubbliche;
- dagli incassi di eventuali attività o iniziative promosse dalla Consulta stessa;
- dai contributi economici donati volontariamente alla Consulta medesima dai privati e/o dalle associazioni ad essa aderenti;
- da beni acquistati o divenuti proprietà della Consulta.

##### **Articolo Tredici**

Le associazioni aderenti alla Consulta cessano di esserlo in qualunque momento o per loro auto-scioglimento come associazione, o per la loro volontà di recedere dalla Consulta stessa, comunicata con lettera motivata al Presidente, che ha effetto immediato e non necessita di presa d'atto, o per violazione delle norme statutarie.

##### **Articolo Quattordici**

Il presente Statuto deve essere inviato alle realtà associative operanti sul territorio cittadino, di cui all'articolo 1, per farlo sottoscrivere dai legali rappresentanti delle stesse e essere ratificato, entro i successivi 60 giorni, dai rispettivi organi direttivi delle medesime.

Copie dei verbali di ratifica saranno allegati al presente Statuto, come parte integrante dello stesso.

##### **Disposizioni finali.**

Rispettivamente in sede di votazione nel Consiglio della Consulta, o nelle Commissioni di lavoro, in caso di parità, il voto del Presidente o del Coordinatore vale doppio e prevale.

L'anno sociale della Consulta coincide con l'anno solare.